

corrispondente al periodo di servizio prestato come titolare nello stesso Comune ed in quelli con popolazione non inferiore al minimo indicato nella tabella A per il suddetto grado. Al segretario è assegnato lo stipendio con gli aumenti corrispondenti, secondo la tabella A, all'anzianità predetta, nonchè il supplemento di servizio attivo stabilito per il rispettivo grado.

Ai segretari che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano provvisti di stipendio ed assegni fissi di carattere permanente complessivamente superiori all'ammontare complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo loro spettante a termini del comma precedente, e dell'indennità di carica di cui all'art. 10, è conservata la differenza a titolo di assegno personale da riassorbire coi successivi aumenti di stipendio e di supplemento di servizio attivo, nonchè coi diritti accessori di cui all'art. 10 anche se attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli assegni pensionabili da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali, relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla detta data.

Articolo 15. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1929.

Per i posti di segretario comunale vacanti alla data della sua pubblicazione o che si renderanno vacanti prima della sua entrata in vigore, sarà provveduto con nomine provvisorie nei modi stabiliti dall'art. 9.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, non si terrà conto dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, relativi alla carriera ed al trattamento economico e di quiescenza dei segretari, che non siano divenuti definitivi al 1° giugno 1928.

Articolo 16. E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

d) Schaffung und Organisation des Gouvernements von Rom. Istituzione e ordinamento del Governatorato di Roma.

Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949. (Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1925, n. 270) modificato agli articoli 15 e 44 dal Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023 (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1926, n. 144).

Articolo 1. Il comune di Roma è eretto in Governatorato di Roma.

Articolo 2. La circoscrizione del Governatorato di Roma comprende il territorio del comune di Roma.

Ad essa potrà successivamente aggregarsi, in tutto o in parte, il territorio di altri comuni del primo circondario della provincia di Roma.

L'aggregazione sarà disposta con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione e in conseguenza della disposizione di cui nel comma precedente.

Articolo 3. Il Governatorato di Roma ha personalità giuridica.

Esso esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del comune secondo la legislazione vigente.

Inoltre, ai fini di una maggiore efficienza dei servizi mediante un loro più organico coordinamento, possono — con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati — trasferirsi nella competenza del Governatorato alcune delle funzioni attualmente deferite alle Amministrazioni dello Stato o all'Amministrazione della provincia di Roma nei riguardi dei servizi che, entro la circoscrizione del Governatorato, si svolgono nell'interesse del suo territorio o della sua popolazione.

Articolo 4. Il Governatorato di Roma è retto da un governatore, assistito da due vice-governatori e coadiuvato da dieci rettori.

Ha inoltre ottanta consultori.

Articolo 5. Il governatore è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando si trattino affari di interesse del Governatorato, il Consiglio dei ministri può disporre che alle sue sedute intervenga il governatore.

Articolo 6. I vice-governatori sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentiti il governatore ed il Consiglio dei ministri.

Articolo 7. Il governatore ed i vice-governatori sono funzionari dello Stato ed appartengono all'Amministrazione dell'interno, nei ruoli della quale vengono, in conseguenza, istituiti rispettivamente un posto di secondo grado del gruppo A e due posti di quarto grado del gruppo A, giusta l'allegato I al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Se ai detti posti siano nominati funzionari che già appartengano all'Amministrazione dello Stato, essi saranno messi fuori del rispettivo ruolo di provenienza nel quale rientreranno, al cessare delle loro funzioni presso il Governatorato, in soprannumero qualora manchino posti vacanti di organico al momento della loro riammissione in ruolo: e ciò, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Nulla è innovato, nei riguardi del governatore e dei vice-governatori, a quanto è disposto dal primo comma dell'articolo 89 della legge 15 febbraio 1925, n. 122.

Al governatore e ai vice-governatori vengono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923,

n. 2395, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il governatore e i vice-governatori, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al ministro per l'interno, il giuramento prescritto dall'articolo 150 della legge comunale e provinciale.

Con decreto del ministro per l'interno, sarà assegnata al governatore e ai vice-governatori un'annua indennità per spese di rappresentanza a carico del bilancio del Governatorato.

Articolo 8. Nell'ordine delle precedenzae à Corte e nelle funzioni pubbliche, stabilito dal Regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e dai successivi decreti di modificazione, si osservano le seguenti norme:

a) il governatore è collocato nella categoria IV e prende, nella classe 9ª, il medesimo posto spettante ai funzionari di pari grado secondo le tabelle di classificazione per gradi, giusta l'allegato I al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) i vice-governatori sono collocati nella categoria e classe a cui appartengono i prefetti.

Articolo 9. Il governatore ha tutti i poteri che le vigenti leggi conferiscono al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.

Nell'esercizio di tali poteri, il governatore osserva, in quanto siano applicabili, le norme della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento.

I provvedimenti del governatore non sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela, die cui nel titolo III capo VII della legge comunale e provinciale, modificata dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. In conseguenza, essi sono, di regola, esecutivi, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Nulla è innovato, in rapporto ai provvedimenti del governatore, per quanto riguarda la facoltà attribuita al Governo del Re dall'articolo 114 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Articolo 10. I vice-governatori assistono il governatore nell'esercizio delle sue funzioni. Possono inoltre esercitare, sotto la responsabilità del governatore, le attribuzioni che siano loro delegate dal governatore stesso.

Il governatore designa, di volta in volta, il vice-governatore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 11. I rettori sono nominati su designazione del governatore, con decreto del ministro per l'interno, di concerto con i ministri per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Ove all'ufficio di rettori siano nominati funzionari dello Stato, si applica il disposto di cui nel secondo comma dell'articolo 7.

I rettori, prima di entrare in funzioni, prestano, dinanzi al governatore, il giuramento prescritto dall'articolo 150 della legge comunale e provinciale.

Con decreto del governatore, sarà assegnata ai rettori un'annua indennità di carica sul bilancio del Governatorato.

Articolo 12. I rettori coadiuvano il governatore nello stabilire le direttive per l'organizzazione dei diversi servizi, e in rapporto ad essi provvedono, avvalendosi dell'opera dei competenti uffici, allo studio di questioni o alla preparazione di progetti da sottoporre alle decisioni del governatore.

Articolo 13. I consultori sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri. Alla nomina dei consultori — che debbono essere scelti tra i cittadini, nati in Roma, o ivi domiciliati da almeno 10 anni — sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 25 e 26 della vigente legge comunale e provinciale.

I consultori durano in carica un quadriennio e possono essere confermati con le stesse forme stabilite per la loro nomina.

Durante il quadriennio, si fa luogo — entro tre mesi dalla vacanza del posto — alla surrogazione dei consultori che siano venuti a cessare dall'ufficio per dimissione od altra causa.

La carica di consultore è incompatibile con gli uffici di governatore, vice-governatore e rettore.

I consultori, prima di entrare in funzioni, prestano, anche collettivamente, dinanzi al governatore, il giuramento prescritto dall'articolo 150 della legge comunale e provinciale.

Articolo 14. Per la nomina dei consultori:

a) 65 sono scelti sulle designazioni fatte dai sottoelencati enti, i quali possono proporre nomi e hanno diritto a rappresentanti nel numero come in appresso stabilito, per ciascuno di essi rispettivamente alla prima e seconda colonna:

Comizio agrario di Roma	3	1
Consorzio delle cattedre ambulanti di agricoltura della provincia di Roma	3	1
Collegio degli agrimensori di Roma e provincia .	3	1
Camera di commercio ed industria di Roma ...	18	6
Consiglio dell'Ordine degli avvocati	10	3
Consiglio di disciplina dei procuratori		
Consiglio dell'Ordine degli ingegneri ed architetti	9	3
Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi	6	2
Consiglio dell'Ordine dei farmacisti	3	1
Collegio dei ragionieri	6	2
Consiglio dell'Ordine dei veterinari	3	1
Regia Università degli studi	6	2
Regia Scuola d'ingegneria	3	1
Regia Accademia nazionale dei Lincei	3	1
Regia Accademia di San Luca	3	1
Regia Accademia di Santa Cecilia	3	1
Regio Istituto superiore di belle arti	3	1
Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste	84	28
Confederazione generale dell'industria italiana ..	6	2

Sindacato italiano delle cooperative (sezione di Roma)	6	2
Consiglio dell' Ordine dei giornalisti	3	I
Associazione nazionale combattenti (sezione di Roma)	3	I
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (sezione di Roma)	3	I
Associazione nazionale madri, vedove, famiglie dei caduti e dispersi in guerra	3	I
Consiglio nazionale delle donne italiane	3	I

In mancanza di designazione da parte degli enti interessati nei modi ed entro i termini stabiliti, i corrispondenti posti vanno in aumento a quelli de cui nel comma seguente:

b) 15 sono nominati all' infuori di ogni designazione e vengono scelti preferibilmente fra i cittadini, di speciale competenza amministrativa o proprietari di fondi rustici od urbani, che non abbiano già adeguata rappresentanza nella «Consulta» attraverso gli enti di cui nel comma a).

Articolo 15. (Art. 2 del R. D. L. 10 giugno 1926, n. 1023). Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il termine entro cui dovranno essere fissate — con decreto del ministro per l'interno, sentito il governatore — le norme in conformità delle quali dovranno farsi le designazioni, da parte degli enti interessati, per la nomina dei consultori.

Dette designazioni — salvo quanto dispone l'articolo 44 per la prima attuazione del presente decreto — dovranno essere effettuate entro il terzo trimestre dell' ultimo anno di ciascun quadriennio.

Articolo 16. Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito il governatore, sarà riveduto, ogni quadriennio, l'elenco degli enti che hanno titolo a designare e ad avere rappresentanti tra i consultori. In sede di revisione dell' elenco, potrà anche essere modificato il numero stabilito per ciascun ente in rapporto ai nomi da designarsi ed ai rappresentanti da nominarsi.

La prima revisione sarà compiuta nel primo semestre dell'anno 1929. Le successive revisioni saranno compiute nel primo semestre dell'ultimo anno di ciascun quadriennio.

Articolo 17. Il governatore designa — a seconda delle singole competenze personali, e in numero di otto per ogni gruppo di servizi a cui è preposto un rettore — i consultori che sono incaricati di coadiuvare, durante il quadriennio, ciascun rettore, prestandogli opera di collaborazione e di consiglio in tutte le forme ritenute utili ed efficaci.

Articolo 18. I consultori costituiscono la «Consulta di Roma».

Il governatore presiede le adunanze della «Consulta» e prende parte alle discussioni.

I vice-governatori ed i rettori assistono alle adunanze della «Consulta» e possono partecipare alle discussioni.

Alle adunanze della «Consulta» assiste il segretario generale.

Articolo 19. Il governatore deve sentire il parere della «Consulta» sui seguenti oggetti:

- a) bilancio preventivo;
- b) applicazione dei tributi e regolamenti relativi, nonché applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale;
- c) piani regolatori per l'esecuzione di opere di qualsiasi natura;
- d) assunzioni dirette di pubblici servizi;
- e) contrattazione di prestiti;
- f) spese che vincolano il bilancio oltre i cinque anni;
- g) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di un milione di lire;
- h) acquisti di azioni industriali ed impieghi di denaro che eccedano, nell'anno, le lire 100,000, quando non si volgano alla compera di stabili, o a mutui con ipoteche, o verso la Cassa depositi e prestiti, o all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del Tesoro;
- i) locazioni e conduzioni oltre i 12 anni, quando non siano dirette a pubblici servizi e la corrisposta annua superi le lire 100,000;
- l) liti attive e transazioni, quando il valore della contestazione superi la somma di lire 1,000,000;

Il governatore può inoltre promuovere il voto della «Consulta» ogni qualvolta lo creda opportuno.

Articolo 20. Per la validità delle adunanze della «Consulta» si applicano le norme in vigore per i Consigli comunali.

I pareri della «Consulta» vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 21. Quando in tre successive convocazioni a distanza non minore di cinque giorni l'una dall'altra, la «Consulta» non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il governatore è autorizzato a provvedere — ancorchè ricorrano i casi elencati nella prima parte dell'articolo 19 — pur senza il parere della «Consulta».

Articolo 22. Il governatore, i vice-governatori ed il rettore, designato per competenza di servizio, in rapporto alla natura dei singoli affari da trattarsi, costituiscono il «Magistrato di Roma».

Per gli affari che interessano promiscuamente la competenza di più rettori, il «Magistrato» è costituito — oltre che del governatore e dei vice-governatori — di tutti i rettori interessati per competenza di servizio.

Alle adunanze del «Magistrato» assiste il segretario generale.

Articolo 23. Il governatore deve sentire il parere del «Magistrato» nelle materie e nei casi in cui è richiesta dalla vigente legge comunale e provinciale l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o del Consiglio di prefettura per gli atti dei comuni indicati nell'articolo 52, lettera a), del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 19, il parere del «Magistrato» deve precedere quello della «Consulta».

Il governatore può inoltre promuovere il voto del «Magistrato» ogni qualvolta lo creda opportuno.

Articolo 24. In aggiunta a quanto è disposto dagli articoli 10, 12,

19 (ultimo capoverso) e 23 (ultimo capoverso), il governatore può promuovere altre forme, collegiali o personali, di collaborazione nelle quali può avvalersi, oltre che dei vice-governatori, rettori e consultori, anche dell'opera di privati cittadini di singolare capacità e rinomanza nella propria arte, scienza o disciplina.

Articolo 25. Tutte le deliberazioni, adottate dal governatore nelle materie e nei casi in cui è prescritto il parere della «Consulta» o del «Magistrato», debbono essere pubblicate all'albo pretorio nel primo giorno festivo, successivo alla loro data.

Le deliberazioni del governatore, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, debbono essere pubblicate per la durata di otto giorni, decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla loro data.

Articolo 26. Eccettuato il caso previsto dall'articolo seguente, le deliberazioni, per le quali è prescritto l'obbligo della pubblicazione, divengono esecutive dopo dieci giorni dalla loro pubblicazione, a meno che ne sia espressamente dichiarata l'urgenza, nel quale caso divengono esecutive dopo il quinto giorno dalla loro pubblicazione.

Le deliberazioni, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, divengono esecutive soltanto dopo l'approvazione prevista dall'articolo 32.

Articolo 27. Nei casi in cui il governatore provveda in difformità dal parere della «Consulta» e nell'ipotesi prevista dall'articolo 21, le deliberazioni del governatore — ancorchè dichiarate urgenti — divengono esecutive, soltanto dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 29.

Articolo 28. I provvedimenti, sui quali il governatore deve sentire il parere della «Consulta» o del «Magistrato», possono impugnarsi mediante ricorso da parte di chi vi abbia interesse, o mediante opposizione da parte della maggioranza dei consultori in carica. I provvedimenti del governatore, che approvano i bilanci preventivi o che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite legale, possono altresì impugnarsi mediante ricorso da parte di qualsiasi contribuente. Tutte le altre deliberazioni del governatore costituiscono provvedimenti definitivi.

Articolo 29. Il termine per proporre ricorso e quello per fare opposizione sono rispettivamente di giorni dieci e di giorni cinque dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata.

I termini di cui sopra sono portati — così per il ricorso, come per l'opposizione — a quindici giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione, quando si tratti di deliberazioni che approvino i bilanci preventivi o che stabiliscano la sovrimposta con eccedenza al limite legale.

Articolo 30. L'opposizione fatta dalla maggioranza dei consultori in carica, a norma degli articoli precedenti, sospende, di diritto, l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il ricorso, prodotto a norma degli articoli precedenti, non ha effetto sospensivo. Tuttavia, l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa

per gravi ragioni, con pronunzia interlocutoria della autorità cui compete la decisione definitiva, sopra istanza del ricorrente.

Articolo 31. Sul ricorso e sull' opposizione, in ordine ai provvedimenti per i quali è prescritto il parere del »Magistrato«, decide il ministro per l'interno, con decreto che costituisce provvedimento definitivo.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, sul ricorso e sulla opposizione, in ordine ai provvedimenti per i quali è prescritto il parere della »Consulta«, pronuncia — con decisione che costituisce provvedimento definitivo — una Commissione, presieduta dal ministro per l'interno o da un suo delegato, e composta di dieci membri, come in appresso:

a) quattro membri nominati per un quadriennio rispettivamente dai ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

b) il direttore generale dell' Amministrazione civile o il direttore generale della sanità pubblica, secondo la natura degli affari da trattarsi, ovvero i loro rispettivi delegati, da scegliersi tra i funzionari dell' Amministrazione centrale dell' interno di grado non inferiore al quinto;

c) il prefetto di Roma;

d) quattro membri che la »Consulta«, nella sua prima adunanza, nomina a maggioranza assoluta di voti, per un quadriennio, fuori del suo seno, fra gli eleggibili a consultori.

La Commissione di cui sopra delibera con l'intervento di almeno cinque membri, oltre il presidente, ed a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 32. Il Governatorato ha un bilancio proprio, che viene approvato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto si provvede anche sui ricorsi e sulle opposizioni contro il bilancio o contro l'applicazione della sovrimposta con eccedenza al limite legale, sentita la Commissione di cui all' articolo precedente.

Articolo 33. Il decreto Reale di cui al precedente articolo costituisce provvedimento definitivo, e contro di esso è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà. La sezione pronunzia in Camera di consiglio, sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Articolo 34. Oltre le entrate e le spese proprie del comune di Roma, e in aggiunta ai contributi statali che già sono stati assegnati con leggi speciali al comune di Roma, e che vengono consolidati, il bilancio del Governatorato comprende:

a) un annuo contributo — da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell' interno, a decorrere dall' esercizio 1926—1927 — per spese di rappresentanza e per esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione

della viabilità, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale;

b) un fondo annuo — da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, a decorrere dall'esercizio 1926—1927 — per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano;

c) i fondi e i contributi di cui nell'articolo seguente.

Le somme, eventualmente non prelevate sulle assegnazioni fatte dallo Stato a norma delle lettere a) e b) del presente articolo, saranno conservate nel bilancio dello Stato tra i residui passivi.

I contributi, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e — per quanto riguarda il fondo di cui alla lettera b) — con quelli per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme circa: la formazione e l'esercizio del bilancio preventivo; il rendimento e l'approvazione del conto consuntivo; i controlli riservati al Ministero delle finanze per quanto concerne la gestione dei fondi e contributi statali di cui alle lettere a), b), e c) del presente articolo; la responsabilità degli amministratori.

Articolo 35. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 3, saranno passati al bilancio del Governatorato i fondi stanziati nel bilancio delle rispettive Amministrazioni, in corrispondenza dei servizi trasferiti, ovvero saranno determinati congrui corrispettivi nella forma di contributi annui a favore del Governatorato.

I relativi provvedimenti saranno adottati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati.

Articolo 36. Sono applicabili al Governatorato di Roma le disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'imposizione e la riscossione dei tributi comunali.

Fino a che non sia diversamente provveduto, continueranno ad essere applicate dal Governatorato le disposizioni, già adottate dal comune di Roma, per l'imposizione e la riscossione dei tributi generali e speciali.

Articolo 37. Entro la circoscrizione del Governatorato, i servizi, statali e municipali, di polizia sono unificati e messi alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sentito il governatore, saranno stabilite le norme per la esecuzione di quanto è stabilito nel comma precedente e per la ripartizione delle spese tra gli enti interessati, fermo il disposto dell'articolo seguente.

Con decreto del ministro per l'interno, sentito il governatore ed il questore di Roma, sarà provveduto a determinare le materie ed i casi in cui il governatore, nell'adottare i provvedimenti di sua competenza, e tenuto a sentire il parere del questore.

Articolo 38. In dipendenza del nuovo ordinamento di cui nell'articolo precedente, passano allo Stato i servizi per l'accasermamento dei Reali carabinieri e per i locali degli uffici di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato.

Rimane, però, a carico della provincia di Roma, in conformità delle leggi vigenti, l'onere della spesa relativa ai detti servizi, salvo il contributo statale di cui nell'articolo 41.

Articolo 39. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Governatorato, nulla è innovato alle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, modificata dal Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3047, salvo quanto dispongono gli articolo 9, secondo comma, e 19 lettera d) del presente decreto.

Il Governo del Re, sentito il governatore, è autorizzato a disporre che l'Amministrazione dei pubblici servizi, assunti dal Governatorato, sia deferita alla competenza diretta del Governatorato stesso con speciale gestione, finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi, ovvero a provvedere per il passaggio dei servizi municipalizzati all'industria privata.

Articolo 40. Nulla è innovato, in rapporto ai provvedimenti del governatore, per quanto riguarda la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e quella in grado di appello nelle controversie relative alla applicazione dei tributi.

Articolo 41. La circoscrizione del Governatorato continua, per tutti gli effetti di legge, a far parte del territorio della provincia di Roma, in conformità dei vigenti ordinamenti.

Con decorrenza dall'anno 1926, sarà corrisposto alla provincia di Roma un annuo contributo statale, a titolo di sgravio dalle spese per i locali degli uffici di prefettura e di alloggio del prefetto, nonché dalle spese di accasermamento dei Reali carabinieri e relative ai locali degli uffici di pubblica sicurezza, per la parte presumibilmente riferibile alle particolari esigenze della Capitale.

Il contributo, di cui nel presente articolo, sarà determinato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Articolo 42. Il governatore, unitamente ai vice-governatori, ai rettori, ai consultori e al segretario generale, rappresenta, nelle pubbliche cerimonie solenni, la città di Roma.

Spetta al governatore di determinare le cerimonie nelle quali il Governatorato deve essere rappresentato in conformità del comma precedente.

Articolo 43. Con decreto del governatore sarà provveduto alla organizzazione degli uffici del Governatorato.

Il personale, attualmente in servizio del comune di Roma, conserva il proprio stato giuridico, salvo le riforme che saranno rese necessarie dalla mutata natura e dal diverso ordinamento dell'ente.

Articolo 44. (Art. 3 del R. D. 10 giugno 1926 n. 1023.) Per la

nomina dei consultori, nella prima attuazione del presente decreto, il Governo del Re è autorizzato a stabilire:

a) il termine entro cui gli enti interessati dovranno procedere alla designazione dei nomi di loro spettanza;

b) la data di entrata in ufficio dei consultori;

c) la durata della prima permanenza in carica dei consultori.

Fino a che non sarà stabilita la data di cui alla lettera b) del presente articolo, l'applicazione di tutte le norme del presente decreto relative ai consultori e alla Consulta resterà sospesa, e le pronunzie della Commissione prevista dall'articolo 31 del presente decreto saranno valide anche in mancanza dei membri di cui alla lettera d) dello stesso articolo 31.

Articolo 45. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ed a modificare e coordinare la legislazione vigente in relazione all'ordinamento stabilito per il Governatorato di Roma.

E abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto o incompatibile con esso.

Articolo 46. Salvo il disposto dell'articolo 44, il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

e) Änderungen in der Organisation des Gouvernements von Rom.

Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma.

Legge 6 dicembre 1928, n. 2702 (Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1928, n. 289).

Articolo 1. Il Governatorato di Roma è retto ed amministrato da un Governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Ha, inoltre, una Consulta, denominata Consulta di Roma e composta di dodici membri.

Articolo 2. Il Governatore ed il vice-governatore sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3. I membri della Consulta sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello delle corporazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello delle corporazioni. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di consultore è gratuito.

Articolo 4. La Consulta di Roma è presieduta dal Governatore, che la convoca quando lo ritenga necessario. Il Presidente ne fissa, altresì, l'ordine dei lavori.